

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/115/4703

Roma, data protocollo

OGGETTO: schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, recante "Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza in data 20 settembre 2017, recante modalità attuative per l'accesso al Ruolo Direttivo ad Esaurimento e al Ruolo Direttivo Tecnico ad Esaurimento";

schema decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante "Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato";

schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante "Modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio e di quello che accede al Ruolo d'onore, ai sensi dell'art.3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n., 95".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia degli schemi di provvedimento in oggetto indicati e delle relative relazioni tecnico - illustrative, attuativi del decreto legislativo 5 ottobre 2018. n. 126.

Al riguardo si richiama l'attenzione di codeste OO.SS. sulla circostanza che lo schema di decreto relativo alla Sezione Paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" viene nuovamente inviato poiché il decreto legislativo n. 126 del 2018 ha



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

semplificato la disciplina della materia rimettendola ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza in luogo di un decreto di natura regolamentare.

Il nuovo testo riproduce, con alcune modifiche, quello già inviato, come schema di regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 555/RS/01/115/1/2308 del 17 maggio 2018.

Premesso quanto sopra, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 22 febbraio p.v..

IL DIRETTORE DILL UFFICIO
(De Bartolomeis)

VISTO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE "MODALITA" ATTUATIVE PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E AL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza":

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che

espleta funzioni di polizia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,

concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che

espleta attività tecnico – scientifica o tecnica";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli

del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma

dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78":

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice

dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni

in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,

recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche»":

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 2), del predetto decreto

legislativo n. 95 del 2017, come modificato dall'articolo 14, comma 1,



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

lettera f), del richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, ha stabilito, per la procedura ivi prevista, l'aumento dei posti disponibili con il recupero dei posti rimasti scoperti nella procedura concorsuale di cui al numero 1) della medesima lettera t), nonché la possibilità di modulare la durata del corso di formazione, da un massimo di sei mesi sei ad un minimo di tre mesi:

RITENUTO

di dover rideterminare la durata del predetto corso di formazione assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato:

VISTO

l'articolo 2, comma 1, lettere t), n. 3), e nn), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che demanda ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza le modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante "Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/28-bis del 10 ottobre 2017;

RITENUTO

che, a seguito delle richiamate modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del 20 settembre 2017;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad escurimento e al ruolo direttivo tecnico ad escurimento della Polizia di Stato")

1. Al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato", sono apportate le seguenti modificazioni:



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "300 unità" sono sostituite dalle seguenti: "436 unità";
- b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), le parole: "sei mesi", "300 posti" e "quattro mesi" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "quattro mesi", "436 posti" e "due mesi":
- c) all'articolo 11, comma 1, lettera b) la parola: "ventidue" è sostituita dalla seguente: "quindici";
- d) all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3), la parola "direttore" è sostituita dalla seguente: "commissario";
- e) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2 la parola: "direttore" è sostituita dalla seguente: "commissario";
 - 2) al comma 6, le parole: "direttori" e "direttore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "commissari" e "commissario";
- f) all'articolo 20, comma 1, la parola: "direttore" è sostituita dalla seguente: "commissario".

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma.



SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IN DATA 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO".

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto modificazioni all'articolo 2, comma 1, lettera 1), del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo la possibilità di articolare la durata del corso di formazione per i vincitori della procedura concorsuale di cui al n. 2) della predetta lettera t), per la quale il numero di posti è innalzato a 436 mediante il recupero delle unità non coperte con la procedura di cui al n. 1) della medesima lettera t), rimodulando l'arco temporale in un periodo non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi), attraverso modalità attuative rinviate al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Allo scopo di dare attuazione alle modifiche apportate dal richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, composto da due articoli, le cui disposizioni, in conseguenza dell'aumento dei posti disponibili e della riduzione da sei a quattro mesi del corso di formazione professionale, integrano e modificano il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, in quest'ultimo caso anche in relazione alla modificazione delle denominazioni delle qualifiche del Ruolo Direttivo Tecnico ad esaurimento.

Nello specifico:

articolo 1

la lettera a) aggiorna l'articolo 2 relativamente al numero dei posti disponibili risultante dall'aumento rispetto ai trecento originariamente previsti con gli ulteriori 136 rimasti scoperti dalla procedura che ha avuto termine nel febbraio del corrente anno e per la quale sono stati nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento 1.364 in luogo dei 1.500 previsti:

la lettera b) modifica l'articolo 9, concernente l'articolazione del corso di formazione professionale, per i vincitori del concorso a 436 posti, prevedendo la durata complessiva in quattro mesi di cui un periodo applicativo di due mesi e un periodo formativo di pari durata;

la lettera c) modifica l'articolo 11, in relazione alla modifica di cui al punto precedente, prevedendo che il limite massimo di assenze sia diminuito da 22 a 15 giorni;



la lettera d) integra l'articolo 18, sostituendo la denominazione di sostituto direttore tecnico con quella di sostituto commissario tecnico;

La lettera e) aggiorna l'articolo 19, relativamente al comma 2, negli stessi termini descritti alla precedente lettera c) e relativamente al comma 6 alle qualifiche di direttore tecnico e vice direttore tecnico con quelle di commissario tecnico e di vice commissario tecnico;

la lettera f) aggiorna l'articolo 20, relativamente alla qualifica di commissario tecnico in luogo di quella di direttore tecnico.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che all'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.

VISTO

VISTO

VISTO



DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 23 MARZO 2018, RECANTE "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI PER GLI APPARTENENTI ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI, DEI FUNZIONARI TECNICI, DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DELLA POLIZIA DI STATO"".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza":

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, recante "Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia", come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive. a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015. n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 recante "Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato", pubblicato nella Gazzetta

1



Medical Colonial Control DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 118 del 23 maggio 2018;

VISTO

in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:

- d), n. 3), e g) che hanno previsto, rispettivamente, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e vice commissario l'esclusione della possibilità, al termine del corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;
- e), n. 3), che ha previsto la possibilità di ripetere per una sola volta il corso per commissari;
- t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del corso per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di Polizia;
- u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale;

VISTO

altresì, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:

- i), che ha modificato la durata del percorso formativo dei frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;
- h), r) e t) che ha stabilito che il personale che accede, nella fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano già frequentato o, per i vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;

RITENUTO

che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018:

SENTITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;



Miller all Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018)

- 1. Al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
 - 1) al comma 2:
 - 1.1) alla lettera e), la parola: "direttore" è sostituita dalla seguente: "commissario":
 - 1.2) alla lettera f), dopo le parole: "decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95" sono inserite le seguenti: ", come modificate dall'articolo 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126";
 - b) all'articolo 5, comma 5, le parole: "coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche" sono soppresse;
 - c) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: "elaborato" sono inserite le seguenti: ", anche in gruppi di frequentatori, purché a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, ";
 - d) all'articolo 13:
 - 1) al comma 1, le parole: "servizio studi, corsi e addestramento" sono sostituite con le seguenti: "Servizio didattica";
 - 2) al comma 3, le parole: "si avvale" sono sostituite con le seguenti: "può avvalersi";
 - e) all'articolo 14. comma 3, la parola: "successivo" è soppressa;
 - f) all'articolo 17, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
 - "4-bis. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.";
 - g) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "5ter, comma 6, del decreto legislativo e";
 - h) all'articolo 23, comma 3, la parola: "direttori" è sostituita dalla seguente: "commissari";
 - i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:



Million dell'interno della pubblica sicurezza

- 1) al comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
- 2) il comma 2 è abrogato;
- 1) nella rubrica del CAPO V del TITOLO II la parola: "direttore" è sostituita dalla seguente: "commissario";

m) all'articolo 26:

- 1) al comma 1, le parole: "direttori tecnici principali" sono sostituite dalle seguenti: "commissari capo tecnici" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo.";
- 2) al comma 3, le parole: "direttori tecnici principali" sono sostituite dalle seguenti: "commissari capo tecnici";
- 3) al comma 5, le parole: "direttori tecnici principali" sono sostituite dalle seguenti: "commissari capo tecnici";

n) all'articolo 27:

- 1) al comma 1, le parole: "i direttori tecnici principali" sono sostituite dalle seguenti: "dei commissari capo tecnici";
- 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori.";

o) all'articolo 28

- 1) al comma 1, le parole: "direttore tecnico principale" sono sostituite dalle seguenti: "commissario capo tecnico";
- 2) al comma 2, le parole: "direttore tecnico principale" sono sostituite dalle seguenti: "commissario capo tecnico";
- p) all'articolo 29, comma 1, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";
- q) all'articolo 30, comma I, le parole: "nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel piano della formazione";



MINISTER CHELLA PUBBLICA SICUREZZA

- r) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: "possono svolgersi" sono inserite le seguenti: "in modalità e-learning ovvero"
- s) all'articolo 34, comma 1, la parola: "eventualmente" è soppressa;
- t) all'articolo 37:
 - 1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 - "1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 ad esclusione dell'esercizio delle funzioni di dirigente di Uffici o Reparti. 1-ter. All'assegnazione dei commissari del 107°, 108° e 109° corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto legislativo.";
 - 2) al comma 2, la parola: "direttori" è sostituita dalla seguente: "commissari".
- u) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) le parole: ", della durata di un mese," sono sostituite dalle seguenti: "sono oggetto di trascrizione matricolare, hanno durata non inferiore a due settimane e";
 - 1.2) dopo la parola: "gestionale" sono inserite le seguenti: "e, per le carriere dei funzionari tecnicii dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere":
 - 1.3) le parole: "secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione" sono soppresse;
 - 2) dopo il comma le sono aggiunti i seguenti:
 - "1-bis. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articolo 32 e 33 del presente decreto.
 - 1-ter. Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo i funzionari che abbiano già frequentato con profitto uno dei corsi presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati alla progressione in carriera di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché altri corsi di durata non inferiore a due settimane aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, svolti a cura della Scuola Superiore di Polizia.";
 - 3) i commi 2 e 3 sono abrogati;



Melstero alla pubblica sicurezza

v) all'articolo 39, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:


"01. Ai seminari organizzati presso la Scuola Superiore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.".

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 23 MARZO 2018 RECANTE "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI PER GLI APPARTENENTI ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI, DEI FUNZIONARI TECNICI, DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DELLA POLIZIA DI STATO".

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Gli articoli 6, comma 1, lettere d), n. 3), e), n. 3), g), t) e u) e 14, comma 1, lettere i), h), r) e t) del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (di seguito "correttivo"), hanno introdotto modificazioni alla disciplina relativa alle modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato, attraverso modalità attuative rinviate al decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, prevedendo:

- per i vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e vice commissario l'esclusione della possibilità, al termine del corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;
- la possibilità di ripetere per una sola volta il corso di formazione per commissari per i frequentatori che: non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia; non superano le prove; non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso;
- la riduzione, da un anno a sei mesi, della durata del corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di Polizia;
- la rimodulazione della durata del corso di formazione dirigenziale per gli appartenenti alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, allineandola a quella delle altre carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
- la modifica, nella fase transitoria, della durata del percorso formativo dei frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;
- la modifica della tipologia del corso di aggiornamento professionale cui avviare il
 personale immesso nelle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto, vice
 questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico
 superiore a seguito della revisione dei ruoli,



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione alle modifiche apportate dal richiamato provvedimento "correttivo" è stato predisposto l'unito decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, composto da due articoli, le cui disposizioni integrano e modificano il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 recante le modalità di svolgimento dei corsì per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.

Nello specifico:

articolo 1

la lettera a) modifica l'articolo I prevedendo l'aggiornamento della qualifica di direttore tecnico in quella di commissario tecnico, atteso che il "correttivo" ha riformato le denominazioni delle qualifiche di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente, in commissario tecnico e commissario capo tecnico per allinearle alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia; viene, inoltre, previsto l'esplicito richiamo alla disposizione del "correttivo" che ha modificato la tipologia del corso di aggiornamento dirigenziale per i funzionari che, a seguito del riordino delle carriere, hanno acquisito le nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate;

la lettera b) tende a ricondurre alla competenza esclusiva del funzionario preposto al corso di formazione per commissari i compiti di inquadramento e di addestramento professionale e di compilazione del registro delle annotazioni comportamentali dei frequentatori;

la lettera c) introduce la possibilità, per i frequentatori dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, di presentare, in sede di esame finale, un progetto elaborato non solo individualmente ma anche in gruppi di frequentatori, purché a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo;

la lettera d) modifica da servizio studi a servizio didattica (a seguito dell'emanazione del d.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27 recante il regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia) il nome dell'ufficio che coadiuva il direttore della Scuola nell'espressione del giudizio di idoneità prevedendo, altresì, che quest'ultimo abbia la facoltà (e non l'obbligo) di avvalersi, nell'espressione del citato giudizio, del registro delle annotazioni comportamentali, delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite e delle note valutative redatte durante il periodo applicativo;

la lettera e) reca una modifica di carattere formale:

la lettera f) introduce la possibilità per i commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso la possibilità di



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

essere ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo. La norma troverà applicazione anche con riferimento alle corrispondenti qualifiche di commissario tecnico e di medico e medico veterinario, atteso il rinvio contenuto, rispettivamente, negli articoli 32, comma 3, e 47, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (corso di formazione per funzionari tecnici e corso di formazione per medici e medici veterinari) alle disposizioni che regolano le dimissioni dal corso di formazione iniziale dei commissari:

la lettera g) richiama la disposizione normativa che sancisce l'esclusione dalla scelta della sede di assegnazione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando di concorso al termine del corso di formazione per vice commissario;

la lettera h) aggiorna la qualifica di direttore tecnico in quella di commissario tecnico per le ragioni indicate sub lettera a);

la lettera i) prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari in adesione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera t) del "correttivo". Conseguentemente viene abrogata la disposizione che prevedeva, tra gli obiettivi formativi dei corsi, il conseguimento di un master universitario di secondo livello:

le lettere l), m), n), o) aggiornano la qualifica di direttore tecnico in quella di commissario tecnico per le ragioni indicate sub lettera a). La lettera m), al numero l, contiene, inoltre, il richiamo alla disposizione normativa che sancisce l'esclusione dalla scelta della sede di assegnazione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando di concorso al termine del corso di formazione per commissario. La lettera n), altresì, precisa in modo più analitico le attività e le funzioni che possono essere svolte dai commissari capo e dai commissari capo tecnici durante il tirocinio operativo, ivi inclusa la direzione di Uffici o Reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori in una logica di progressiva gradualità di esercizio delle funzioni proprie della carriera di appartenenza;

la lettera p) modifica la durata del corso di formazione dirigenziale da tre mesi a un mese;

la lettera q) modifica la prova d'esame finale del corso di formazione dirigenziale prevedendo una prova orale relativa agli argomenti compresi nel piano della formazione;

la lettera r) integra le modalità di svolgimento delle attività formative dei corsi di aggiornamento e formazione specialistica prevedendo la possibilità di erogarle in modalità *elearning*, in adesione a quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000:

la lettera s) contiene una modifica finalizzata ad assicurare che la frequenza con profitto dei corsi sia accertata mediante modalità di verifica previste e individuate dal piano della formazione:

la lettera t) chiarisce ai commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale, la cui durata dell'intero ciclo formativo è stata ridisegnata dall'articolo 14, comma 1, lettera i), del "correttivo", si applicano le disposizioni vigenti per i commissari capo sia in materia di



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

assegnazione alla sede di servizio, sia in materia di svolgimento del tirocinio operativo, ad eccezione della previsione relativa allo svolgimento delle funzioni di dirigente di Ufficio o Reparto. Inoltre viene previsto l'aggiornamento della qualifica di direttore tecnico in quella di commissario tecnico per le ragioni indicate *sub* lettera a);

la lettera u) estende ai corsi di aggiornamento professionale per i funzionari immessi nelle nuove qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore, a seguito della revisione dei ruoli, la disciplina stabilita per i corsi di aggiornamento professionale ad eccezione di quella relativa alla valutazione del profitto, precisandone le finalità, la durata (non inferiore a due settimane) e la trascrivibilità nel foglio matricolare del dirigente. Inoltre viene chiarito che sono esonerati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento professionale in argomento i funzionari che abbiano già frequentato con profitto uno dei corsi presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati alla progressione in carriera, nonché altri corsi di durata non inferiore a due settimane aventi gli stessi fini e contenuti analoghi a quelli di cui si tratta, svolti a cura della Scuola Superiore di Polizia;

la lettera v) introduce una norma di chiusura che stabilisce che anche ai seminari organizzati presso la Scuola Superiore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto in esame ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che all'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017 riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITA" PER L'IMPIEGO NELLA SEZIONE PARALIMPICA DEI GRUPPI SPORTIVI "POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO" DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO INIDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 339, E DI QUELLO CHE ACCEDE AL RUOLO D'ONORE".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,

recante "Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per

causa di servizio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,

recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta

funzioni di polizia":

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,

recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta

attività tecnico-scientifica o tecnica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,

recante Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia

di Stato":

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,

recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica

sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,

recante "Approvazione del regolamento di servizio

dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,

recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di

Stato";



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTO

l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", che disciplina l'attività sportiva dilettantistica applicabile ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" nello svolgimento dell'attività sportiva agonistica coordinata dal C.O.N.I. o dalle Federazioni Sportive Nazionali;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante il "Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro";

VISTO

il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'articolo 3, comma 11, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che prevede che con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", istituita nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTI lo Statuto e il Regolamento dei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-

Fiamme oro", adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore

Generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica

sicurezza del 10 luglio 2018, recante le modalità attuative del Ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi

dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

RITENUTO di dover definire le citate modalità d'impiego in attuazione dei criteri

espressamente indicati dall'articolo 3, comma 11, lettere al. b), c) e d).

del decreto legislativo n. 95 del 2017;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di

Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

DECRETA:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'impiego, nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", degli appartenenti della Polizia di Stato transitati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, nonché di quello appartenente al Ruolo d'onore di cui agli articoli 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e 3, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Articolo 2 (Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro")

- 1. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Polizia di Stato promuove l'attività sportiva, quale parte integrante dell'addestramento del personale e ne agevola la pratica come elemento di formazione professionale e come impegno sociale.
- 2. L'Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" del Dipartimento della pubblica sicurezza dirige e coordina a livello nazionale l'attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nel cui ambito è istituita la Sezione paralimpica.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 3 (Attività sportiva olimpica e paralimpica)

- 1. Per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività sportive olimpiche e paralimpiche, i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" sono affiliati al Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed al Comitato italiano paralimpico (C.I.P.) attraverso le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dai medesimi Enti pubblici.
- 2. La promozione e il mantenimento dell'attività sportiva olimpica e paralimpica sono curati dai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" nell'ambito di apposite convenzioni stipulate, rispettivamente, con il C.O.N.I. ed il C.I.P..
- 3. Le modalità di affiliazione sono definite tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Polizia di Stato, anche in deroga alle disposizioni previste per i comuni sodalizi sportivi.

Articolo 4 (Sezioni paralimpiche)

- 1. L'attività paralimpica nei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" è svolta da apposite Sezioni composte da atleti paralimpici, anche non appartenenti alla Polizia di Stato, e tecnici sportivi.
- 2. Le Sezioni curano lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive dei disabili con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di livello internazionale.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" stipulano apposita Convenzione con il C.I.P. per disciplinare il tesseramento degli atleti paralimpici e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Articolo 5 (Atleti)

- 1. Il tesseramento degli atleti paralimpici presso i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" avviene su designazione del C.I.P., ferma restando l'appartenenza degli stessi alle liste definite "Club Paralimpico" e di "Interesse Paralimpico".
- 2. Presso la Sezione paralimpica può essere impiegato, in qualità di atleta, anche il personale di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso di attitudini agonistiche idonee al raggiungimento di prestigiosi risultati internazionali, inseriti dal C.I.P. nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Gli atleti accedono alla Sezione paralimpica presentando apposita istanza al Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'assegnazione, previa valutazione del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. L'atleta paralimpico partecipa agli allenamenti ed alle competizioni sportive, secondo la programmazione approvata dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal C.I.P..

Articolo 6 (Tecnici sportivi della Sezione paralimpica)

- 1. I tecnici sportivi della Sezione paralimpica sono designati dall'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" tra gli appartenenti alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato, ivi incluso il personale di cui all'articolo 1, comma 1, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio delle attività sportive a cui sono preposti, rilasciate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. ovvero al C.I.P.
- 2. Ai tecnici sportivi sono demandati compiti di preparazione psicofisica degli atleti paralimpici e di supporto alle attività della Sezione per i quali sono richieste adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche attinenti alle mansioni da esercitare nell'ambito delle Sezioni paralimpiche ovvero della disciplina sportiva paralimpica.
- 3. I tecnici sportivi:
 - a) accedono alla Sezione paralimpica, nell'ambito dell'organico connesso alle discipline svolte dalla medesima Sezione, presentando apposita istanza al Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" che valuta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
 - b) possono essere autorizzati dal Dipartimento della pubblica sicurezza a partecipare a corsi di aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni sportive, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e a collaborare con le Federazioni sportive che ne facciano richiesta in previsione di gare internazionali o di manifestazioni nazionali senza oneri a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 - c) possono coordinare anche le attività delle Sezioni giovanili paralimpiche, istituite nell'ambito delle Sezioni di cui all'articolo 4, curando il potenziamento tecnico dei giovani atleti disabili.

Articolo 7

(Personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica)

1. Gli atleti di cui all'articolo 5, comma 2, e i tecnici sportivi di cui all'articolo 6, comma 1, che perdono l'idoneità alle attività della Sezione paralimpica cessano dalla medesima e sono restituiti ai servizi attinenti alle mansioni e funzioni delle diverse carriere o dei diversi ruoli di provenienza con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 8 (Autorizzazioni)

- 1. La partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi della Sezione paralimpica a qualsiasi manifestazione sportiva, compresi gli allenamenti individuali o collegiali a carattere nazionale ed internazionale, richiesti dal C.I.P. o dalle Federazioni Sportive Nazionali, è autorizzata dall'Ufficio coordinamento per le attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".
- 2. Le Sezioni paralimpiche fruiscono del supporto logistico della Polizia di Stato per l'espletamento dell'attività agonistica.

Articolo 9 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

Articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,



DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITA" PER L'IMPIEGO NELLA SEZIONE PARALIMPICA DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO INIDONEO AL SERVIZIO AI SENSI DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 339 E DI QUELLO CHE ACCEDE AL RUOLO D'ONORE".

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

L'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" come modificato dal decreto legislativo il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, stabilisce che con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
- b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica sia restituito ai servizi attinenti alle mansioni e funzioni delle diverse carriere o dei diversi ruoli di provenienza, con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane;
- d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

Allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni, anche in relazione alle specifiche finalità delle stesse, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che si compone di dieci articoli.

Le nuove norme intendono garantire al personale che ha perso l'idoneità all'assolvimento dei compiti di istituto la possibilità di permanere nella Polizia di Stato con ciò fornendo un forte stimolo al reinserimento sociale e al recupero fisico e psicologico del personale affetto da disabilità, nell'ottica della valorizzazione dello spirito di corpo e del senso di appartenenza all'Istituzione.



Millioto dell'enterno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le sezioni paralimpiche garantiranno l'organizzazione e la crescita dello sport per disabili come dovere istituzionale della Polizia di Stato al fine di sostenere un efficiente continuità al servizio del personale in questione.

In tale ottica, sono disciplinate - nell'ambito dell'attività istituzionale della Polizia di Stato e nell'alveo dei rapporti tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Enti appartenenti all'ordinamento sportivo – le Sezioni paralimpiche dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

Nello specifico:

l'articolo 1 definisce l'ambito applicativo del decreto che disciplina le modalità per l'impiego, nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", di personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio o che accede al Ruolo d'onore;

l'articolo 2 riconosce tra le attività istituzionali della Polizia di Stato la promozione dell'attività sportiva come parte integrante dell'addestramento del personale sia come elemento di formazione professionale sia come impegno sociale. La direzione ed il coordinamento, a livello nazionale, dell'attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" - nel cui ambito è istituita la Sezione paralimpica - è rimessa al Dipartimento della pubblica sicurezza;

l'articolo 3 stabilisce che per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività sportive olimpiche e paralimpiche le Fiamme oro sono affiliate al Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e la promozione e il mantenimento dell'attività sportiva olimpica e paralimpica è curata dalle Fiamme oro in forza di apposite Convenzioni stipulate, rispettivamente, con il C.O.N.I. ed il C.I.P., tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Polizia di Stato;

l'articolo 4 prevede che l'attività paralimpica nei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" è svolta da apposite Sezioni composte da atleti paralimpici, anche provenienti da circuiti esterni alla Polizia di Stato, e da tecnici sportivi. Le Fiamme oro stipulano apposite Convenzione con il C.I.P. per disciplinare il tesseramento degli atleti paralimpici e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

l'articolo 5 stabilisce che il tesseramento degli atleti paralimpici presso i gruppi sportivi della Polizia di Stato avviene su designazione del C.I.P., fermo restando l'appartenenza degli stessi alle liste definite "Club Paralimpico" e di "Interesse Paralimpico". La norma prevede che presso la Sezione paralimpica può essere impiegato, in qualità di atleta, il personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ovvero che risulti iscritto nel Ruolo d'onore ai sensi degli articoli 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 334 e successive modificazioni e 3, comma 10, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in possesso di attitudini agonistiche idonee al raggiungimento di prestigiosi risultati internazionali, inseriti dal C.I.P. nelle suddette liste;

l'articolo 6 disciplina la figura del tecnico sportivo individuato, su istanza, tra gli appartenenti alle carriere e ai ruoli del personale della Polizia di Stato, ivi incluso il personale



Musica della pubblica sicurezza

dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ovvero iscritto nel Ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 334, in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio delle attività sportive a cui sono preposti, rilasciate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. ovvero al C.I.P. Al tecnico sportivo sono demandati compiti di preparazione psico-fisica degli atleti paralimpici e di supporto alle attività della Sezione. Per lo svolgimento di tali compiti è richiesta un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche attinenti alle mansioni da esercitare nell'ambito delle Sezioni paralimpiche ovvero della disciplina sportiva paralimpica;

l'articolo 7 prevede che gli atleti, provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica e quelli appartenenti al Ruolo d'onore, e i tecnici sportivi che perdono l'idoneità alle attività della Sezione paralimpica cessano dalla medesima e sono restituiti ai servizi attinenti alle mansioni e funzioni delle diverse carriere o dei diversi ruoli di provenienza;

l'articolo 8 stabilisce che la partecipazione degli atleti e dei tecnici della Sezione paralimpica a qualsiasi manifestazione sportiva così come agli allenamenti individuali o collegiali a carattere nazionale ed internazionale, richiesti dal C.I.P. o dalle Federazioni Sportive Nazionali, è autorizzata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, con il supporto logistico della Polizia di Stato;

l'articolo 9 contiene una disposizione di rinvio nella quale è chiarito che per quanto non disciplinato nel decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro";

l'articolo 10 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione del decreto si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò alla luce di quanto previsto dall'articolo 48 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017 e dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernenti la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.